



CONSORZIO DI BONIFICA 6 - ENNA

(Costituito con D. P. Reg. Sic. 23.05.1997 n.152)

Protocollo nr.: 0002316
del 04/04/2016
Ente: CONSORZIO DI BONIFI
A00:



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Delibera n. 10
Del 04.04.2016

OGGETTO: *Sentenza n. 450/15 R. SEN. emessa dal Tribunale di Enna, Castello Giuseppe/Consorzio di Bonifica 6 Enna - Determinazioni.*

L'anno duemilasedici il giorno QUATTRO del mese di Aprile in Enna, presso la sede del Consorzio di Bonifica 6 Enna, in Via Donna Nuova n. 11

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dr. Ing. Giuseppe Margiotta, nominato con D.A. n. 13/Gab. del 16 Marzo 2016, Commissario Straordinario dei Consorzi della Sicilia Orientale (Enna, Caltagirone, Ragusa, Catania, Siracusa e Messina) afferenti il nuovo Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, assistito dal Direttore Generale del Consorzio di Bonifica 6 Enna, Dr. Geol. Gaetano Punzi, anche con le funzioni di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione:

- **VISTA** la L. R. n. 45 del 25.05.1995 e successive modifiche ed integrazioni;
- **VISTO** il D.P.Reg.Sic. n. 152 del 23.05.1997, pubblicato nella GURS n. 49 del 6.09.1997, con il quale è stato costituito il Consorzio di Bonifica 6 Enna;
- **VISTO** lo Statuto Consortile, approvato con Delibera dell'Amministratore Provvisorio n. 10 del 3.03.1998, modificato con Delibera del Commissario ad acta n. 62 del 25.09.2008 e reso esecutivo con la Delibera della Giunta Regionale di Governo n. 461 del 13.11.2009, notificata al Consorzio con nota assessoriale prot. n. 115248 del 21.12.2009;

- **CONSIDERATO** che le modifiche apportate allo Statuto consortile hanno introdotto il principio di separazione tra organi di indirizzo politico ed organi di gestione;
- **VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 54 del 13.11.2013, con la quale il Dr. Geol. Gaetano Punzi è stato nominato Direttore Generale del Consorzio di Bonifica 6 Enna;
- **VISTA** la circolare prot. n. 36366 del 22.11.2013 del Servizio I - Dipartimento Interventi Infrastrutturali per l'Agricoltura dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari, assunta al prot. n. 8090 del 26.11.2013, con la quale sono state impartite disposizioni in ordine alla vigilanza e sul controllo preventivo degli atti consortili;
- **CONSIDERATO** che il Collegio dei Revisori dei Conti non risulta ancora insediato.



- **PREMESSO CHE** con Ricorso depositato in data 6/03/2012 l'operaio a tempo determinato Castello Giuseppe, nato a Sperlinga (EN) il 8.06.1952, ha adito il Tribunale di Enna – Sezione Lavoro, al fine di ottenere la pronuncia di nullità del termine finale apposto ai contratti a tempo determinato nonché la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dalla prima assunzione;
- **CHE** con la Sentenza n. 450/15 R. SEN. depositata in data 16.09.2015, emessa dal Giudice Monocratico Dott. Eugenio A. Stancanelli nel procedimento giudiziario n. 68/12 R.G. instaurato dal citato lavoratore nei confronti del Consorzio di Bonifica 6 – Enna, il Tribunale di Enna – Sez. Lavoro ha statuito:
 - *“Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando,
Dichiara l'illegittimità del termine apposto al contratto del 31.05.2011 con conseguente diritto alla riassunzione del ricorrente;*
 - *Condanna il Consorzio di Bonifica 6 Enna al pagamento dell'indennità, ex art. 32 comma V L. 183/2010, pari a 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione determinati come in parte motiva;*
 - *Rigetta per il resto le residue domande formulate da Castello Giuseppe;*
 - *Compensa integralmente le spese di lite.*
- **CHE** con Delibera n. 60 del 14.10.2015 è stato disposto di proporre appello avverso la menzionata Sentenza n. 450/15 R. SEN. presso la Corte di Appello di Caltanissetta, che ha fissato, per la trattazione della causa, l'Udienza dell'11.01.2017;
- **CHE**, pertanto, la Sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva, con conseguente diritto del lavoratore all'instaurazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato con il Consorzio di Bonifica 6 Enna nonché la riammissione nel posto di lavoro;

- **CONSIDERATO** che, in ragione del tempo necessario per la definizione del giudizio di merito dinanzi la Corte di Appello, si rende necessario dare esecutorietà, con riserva dei motivi di appello, alla sopra richiamata Sentenza n. 450/15 al fine di non incorrere in un eventuale danno erariale;
- **VISTO** il parere legale reso dagli Avv.ti Maurizio Nula e D. Eleonora Bruno (prot. 1012 dell'11.02.2016), appartenenti all'Ufficio legale Interconsortile, relativo alla materia *de quo*;
- **VISTO** il Bilancio di Previsione Pluriennale 2015-2017, approvato con D.R.S. n. 828 del 6.10.2015 da parte del competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca Mediterranea - Servizio 3 – Acqua in Agricoltura U.O. 1;
- **RAVVISATA** la necessità della prosecuzione delle attività consortili;
- Con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, Dott. Geol. Gaetano Punzi.

DELIBERA

1. Dare provvisoria esecuzione alla Sentenza n. 450/15 R. SEN. emessa dal il Tribunale di Enna – Sez. Lavoro, Giudice Monocratico Dott. Eugenio A. Stancanelli, nel procedimento giudiziario n. 68/12 R.G. instaurato dall'operaio a tempo determinato Castello Giuseppe, nato a Sperlinga (EN) il 8.06.1952, nei confronti del Consorzio di Bonifica 6 -- Enna.
2. Riconoscere, provvisoriamente, al menzionato lavoratore la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 31.05.2011, in esecuzione della Sentenza n. 450/15.
3. Sottoscrivere con Castello Giuseppe il relativo contratto di lavoro (che si allega alla presente per costituirne parte integrante), con decorrenza giuridica dal 31.05.2011 ed economica dal 19.11.2015 e riammissione in servizio dal 15.04.2016.
4. Delegare per la stipula del Contratto di cui sopra il Direttore Generale, Dr. Geol. Gaetano Punzi, nominato a tal fine Responsabile del Procedimento.
5. Riconoscere al sig. Castello Giuseppe l'inquadramento nell'Area D par. 116 del vigente CCNL, con l'attribuzione del primo aumento periodico di anzianità in data 01.06.2013, il secondo in data 01.06.2015 e il successivo scatto in data 01.06.2017, per uno stipendio lordo di € 1.556,64 (di cui € 1.468,14 paga ed € 88,50 scatto) per 14 mensilità.
6. Provvedere alla liquidazione, con separato provvedimento, delle somme riconosciute a Castello Giuseppe dalla Sentenza n. 450/15 all'esito dei conteggi predisposti dal Settore Ragioneria consortile, già all'uopo incaricato, a cui occorre aggiungere le retribuzioni

dallo stesso maturate dalla data del licenziamento (19.11.2015) al 29.02.2016 e relativi contributi.

7. Dare mandato al Settore Ragioneria di provvedere all'elaborazione dello stipendio di Marzo 2016 nonché di porre in essere, anche per il periodo pregresso (19.11.2015-29.02.2016), tutti gli adempimenti amministrativi, nei confronti degli Istituti Previdenziali ed Assistenziali, necessari al riconoscimento del rapporto di lavoro a tempo indeterminato del lavoratore di cui sopra, onde assicurare l'esatta esecuzione della sentenza n. 450/15, nonché di inserire nel Bilancio di Previsione 2016, in corso di elaborazione, la spesa relativa all'assunzione del citato lavoratore negli appositi Capitoli relativi agli oneri per il personale e provvedere ad inserirla nella richiesta di contributo ex legge 49/81 e ss.mm.ii.
8. Riservarsi l'adozione degli eventuali provvedimenti in esito al giudizio di appello della Sentenza n. 450/15 indicata in premessa.
9. Trasmettere la presente Deliberazione al Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca Mediterranea - Servizio 3 - Acqua in Agricoltura U.O. 1.
10. Dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Geol. Gaetano Punzi)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dr. Ing. Giuseppe Margiotta)

CONSORZIO DI BONIFICA 6 ENNA

CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

L'anno duemilasedici il giorno ____ del mese di _____, in Enna presso la sede legale del Consorzio di Bonifica 6 Enna, in Via Donna Nuova n. 11

PREMESSO

- che con delibera consortile n. 10 del 04.04.2016 è stato disposto testualmente:
- *Di dare provvisoria esecuzione alla Sentenza n. 450/15 R. SEN. emessa dal Tribunale di Enna – Sez. Lavoro, Giudice Monocratico Dott. Eugenio A. Stancanelli, nel procedimento giudiziario n. 68/12 R.G. instaurato dall'operaio a tempo determinato Castello Giuseppe, nato a Sperlinga (EN) il 8.06.1952, nei confronti del Consorzio di Bonifica 6 – Enna.*
- *Di riconoscere, provvisoriamente, al menzionato lavoratore la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 31.05.2011, in esecuzione della Sentenza n. 450/15.*
- *Di sottoscrivere con Castello Giuseppe il relativo contratto di lavoro (che si allega alla presente per costituirne parte integrante), con decorrenza giuridica dal 31.05.2011 ed economica dal 19.11.2015 e riammissione in servizio dal 15.04.2016.*
- *Di delegare per la stipula del Contratto di cui sopra il Direttore Generale, Dr. Geol. Gaetano Punzi, nominato a tal fine Responsabile del Procedimento.*
- *Di riconoscere al sig. Castello Giuseppe l'inquadramento nell'Area D par. 116 del vigente CCNL, con l'attribuzione del primo aumento periodico di anzianità in data 01.06.2013, il secondo in data 01.06.2015 e il successivo scatto in data 01.06.2017, per uno stipendio lordo di € 1.556,64 (di cui € 1.468,14 paga ed € 88,50 scatto) per 14 mensilità.*



A handwritten signature, possibly 'G', located below the stamp.

- *Di provvedere alla liquidazione, con separato provvedimento, delle somme riconosciute a Castello Giuseppe dalla Sentenza n. 450/15 all'esito dei conteggi predisposti dal Settore Ragioneria consortile, già all'uopo incaricato, a cui occorre aggiungere le retribuzioni dallo stesso maturate dalla data del licenziamento (19.11.2015) al 29.02.2016 e relativi contributi.*

- *Di dare mandato al Settore Ragioneria di provvedere all'elaborazione dello stipendio di Marzo 2016 nonché di porre in essere, anche per il periodo pregresso (19.11.2015-29.02.2016), tutti gli adempimenti amministrativi, nei confronti degli Istituti Previdenziali ed Assistenziali, necessari al riconoscimento del rapporto di lavoro a tempo indeterminato del lavoratore di cui sopra, onde assicurare l'esatta esecuzione della sentenza n. 450/15, nonché di inserire nel Bilancio di Previsione 2016, in corso di elaborazione, la spesa relativa all'assunzione del citato lavoratore negli appositi Capitoli relativi agli oneri per il personale e provvedere ad inserirla nella richiesta di contributo ex legge 49/81 e ss.mm.ii.*

- *Di riservarsi l'adozione degli eventuali provvedimenti in esito al giudizio di appello della Sentenza n. 450/15 indicata in premessa.*

- **VISTO** il vigente CCNL dei dipendenti dei Consorzi di Bonifica.

PREMESSO QUANTO SOPRA

Tra il **Consorzio di Bonifica 6 Enna** (C.F. 91016370867), con sede in Enna alla Via Donna Nuova n. 11, in persona del Direttore Generale, Dr. Geol. Gaetano Punzi, che stipula e sottoscrive il presente contratto in nome e per conto del Commissario Straordinario giusta delega conferita con Delibera n. 10 del ____ Marzo 2016, che nel prosieguo per brevità sarà denominato "Consorzio", ed il sig. Castello Giuseppe, nato a Sperlinga (EN) il 8.06.1952 e residente in

alla Via _____ (C.F.

), che nel prosieguo per brevità sarà denominato

“lavoratore”

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO APPRESSO

Le premesse fanno parte del contenuto del presente Contratto di lavoro.

ART. 1 – ASSUNZIONE

Il Consorzio dichiara di assumere, provvisoriamente, a tempo indeterminato il sig. Castello Giuseppe con decorrenza giuridica dal 31.05.2011 ed economica dal 19.11.2015 e riammissione in servizio dal 15.04.2016, in esecuzione della Sentenza n. 450/15 sopra richiamata e alle condizioni specificate nei successivi articoli.

Il lavoratore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di accettarle pienamente e senza eccezione alcuna.

ART. 2 – QUALIFICA

Il lavoratore viene assunto a tempo indeterminato con la qualifica di operaio inquadrato nell'Area D par. 116 del vigente CCNL e potrà essere adibito a svolgere la propria attività lavorativa in entrambe le Aree sia Tecnica che Agraria, sulla base delle esigenze funzionali del Consorzio.



ART. 3 – DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Il lavoratore ha l'obbligo di:

- a) esplicitare le proprie mansioni in conformità alle attribuzioni conferite ed attenersi, scrupolosamente, all'osservanza dei regolamenti in uso presso il Consorzio;
- b) dedicare la sua attività al Consorzio per l'intero orario di lavoro e prestarsi anche oltre il normale orario, nel caso di eccezionali esigenze di servizio;
- c) non trarre, in alcun modo, beneficio dallo svolgimento delle mansioni attribuite

A handwritten signature.

ed usare con la massima cura strumenti e macchine concessi in uso;

d) non assentarsi, senza preavviso, dal lavoro. L'eventuale assenza dovrà essere comunicata al Consorzio almeno due ore prima dell'orario di inizio del proprio turno;

e) recarsi nei luoghi di lavoro e precisamente nel punto di avviamento al lavoro che gli verrà assegnato a proprie cure e spese, e presentarsi al Capo Operaio appositamente individuato;

f) essere munito di patente di guida dovendo, per lo svolgimento del lavoro assegnato, servirsi dei mezzi di trasporto e delle attrezzature eventualmente apprestate dal Consorzio.

Il lavoratore si impegna ad utilizzare, a richiesta del Consorzio, l'eventuale automezzo di sua proprietà per gli spostamenti all'interno del cantiere di lavoro.

La disciplina e l'assegnazione dei compiti viene affidata al personale all'uopo preposto.

ART. 4 – SANZIONI DISCIPLINARI

Eventuali sanzioni disciplinari, per inadempimento ai propri doveri, saranno regolate nei modi e nei termini previsti dal CCNL di categoria del 25 Marzo 2010.

ART. 5 – ORARIO DI LAVORO E PROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

Il lavoratore effettuerà l'orario di lavoro settimanale di 38 ore ripartite in 5 giorni lavorativi, secondo la cronoprogrammazione degli interventi stabiliti dalla Direzione consortile, in sintonia con le esigenze dettate dai Capi Settore delle Aree Tecnica ed Agraria del Consorzio.

Per quanto riguarda l'espletamento dei compiti e quant'altro, il lavoratore si atterrà alle disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori, dagli Assistenti di Cantiere o dai Capi Operai.


ART. 6 – RETRIBUZIONE

La retribuzione, pagabile in via posticipata e in relazione alle disponibilità dell'Ente, viene fissata in misura pari a quella prevista dal vigente CCNL per la qualifica riconosciuta, Area D par. 116, per 14 mensilità.

Il primo aumento periodico di anzianità viene riconosciuto in data 01.06.2013, il secondo in data 01.06.2015 e il successivo scatto in data 01.06.2017, per uno stipendio lordo di € 1.556,64 (di cui € 1.468,14 paga ed € 88,50 scatto).


ART. 7 – TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Al lavoratore di cui al presente contratto compete, alla cessazione del rapporto di lavoro, il trattamento di fine rapporto di cui alla Legge 29 Maggio 1992 n. 297 e ss.mm.ii.




ART. 8 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto si intende risolto, senza bisogno di alcun preavviso, in esito all'accoglimento del Ricorso in appello, presso la Corte di Appello di Caltanissetta – Sezione Lavoro, proposto dal Consorzio di Bonifica 6 Enna avverso la citata Sentenza n. 450/15.



ART. 9 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le parti convengono che il presente contratto è risolto di diritto in esito all'accoglimento del Ricorso in appello, presso la Corte di Appello di Caltanissetta – Sezione Lavoro, proposto dal Consorzio di Bonifica 6 Enna avverso la citata Sentenza n. 450/15.



ART. 10 – NORME GENERALI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si applicano le norme contenute nel vigente CCNL di settore del 25 Marzo 2010, nonché le eventuali disposizioni impartite dalla Direzione consortile in sintonia con le Aree

Tecnica ed Agraria del Consorzio.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL LAVORATORE

IL CONSORZIO DI BONIFICA 6 ENNA

(Castello Giuseppe)

(Dr. Geol. Gaetano Punzi)

DICHIARAZIONE DEL LAVORATORE

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 46 del T.U. approvato con D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, nonché ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, dichiara sotto la propria responsabilità:

- di essere in possesso di tutti i requisiti generali e dei titoli previsti dal vigente CCNL, per l'espletamento dell'attività di lavoro presso il Consorzio di Bonifica 6 Enna;
- di non essere stato condannato per reati che comportano la perdita dell'elettorato attivo o passivo o il licenziamento di diritto ai sensi dell'art. 61 del vigente CCNL;
- di conoscere le disposizioni contenute nel vigente CCNL in ordine ai provvedimenti disciplinari e dichiara di ottemperare a quanto in esse previsto;
- di essere in possesso dei DPI necessari per l'espletamento delle mansioni assegnate, già ricevuti nel precedente anno lavorativo, ovvero di comunicare all'Ente quelli che risultano usurati per essere debitamente sostituiti.

Con la firma del presente Contratto il sottoscritto dichiara di non avere più nulla a pretendere per la esecuzione della Sentenza n. 450/15 R.G., al di fuori della liquidazione delle somme nella stessa riconosciute

IL LAVORATORE

(Castello Giuseppe)